



## RC Professionale Architetti

### La RC Professionale Architetti è obbligatoria?

Dal 13 agosto 2013 gli **Architetti** iscritti all'Albo della professione sono tenuti a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: l'**obbligo** è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

- Il singolo libero professionista;
- In caso di Studi Associati sono considerati assicurati i soci e i collaboratori per l'attività svolta per conto e nel nome dello Studio Associato.
- 

### Cosa copre la RC Professionale Architetti?

L'assicurazione professionale tutela l'architetto assicurato dalle richieste di risarcimento generate da errori professionali. Tutte le perdite connesse a tale richiesta, comprese le spese legali, sono coperte dall'assicurazione obbligatoria per architetti.

Gli errori che vengono commessi più comunemente dagli architetti sono:

- errori in fase di progettazione, ad esempio nel calcolo dell'altezza di un pilastro;
- presunte mancanze nell'attività di direzione lavori;
- responsabilità riguardante l'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

### Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

L'assicurazione di tipo "claims made" prevede che siano coperte solo le richieste di risarcimento presentate contro l'assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l'atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell'assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all'assicurazione non saranno coperte.

In mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.



## Esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

- atti illeciti commessi prima della decorrenza della polizza e di cui l'assicurato era a conoscenza;
- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all'Ordine o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
- beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, o prodotti installati o assistiti da parte dell'assicurato o da parte di sub-appaltatori dell'assicurato;
- utilizzo da parte o per conto dell'assicurato di terreni, fabbricati, barche, aereomobili, navi o veicoli a propulsione meccanica;
- contratti nei quali l'architetto è appaltatore edile;
- opere di alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee;
- obbligazioni di natura fiscale, inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'assicurato contrattualmente, insolvenza o fallimento, recruiting, ingiuria e diffamazione, danni consequenziali, frode e atto doloso, etc;

I massimali partono da 250.000 euro. Il contraente può scegliere il massimale più adatto alle sue esigenze. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:

- 1.000 Euro per fatturati fino a 100.000 Euro;
- 2.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro fino a 200.000 Euro;
- 3.000 Euro per fatturati superiori a 200.000 Euro.

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nell'Unione Europea.